



Per la tutela dei diritti e della salute dei disabili

Verbale di Assemblea Straordinaria di adeguamento dello Statuto al Codice di Terzo Settore

Il 28 ottobre 2020 alle ore 19.00 presso la sede sociale in Roma via Georges Sorel n. 7, e collegati in remoto causa emergenza Covid si è riunita l'assemblea dei soci, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione del 30 settembre 2020, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno

1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore:

Assume la presidenza il Presidente dell'Associazione **Orizia Bruganelli**, che, constatato che sono presenti e/o collegati telematicamente, **n. 23 soci, su n. 27 soci iscritti, pari al 85,19%** degli aventi diritto al voto, che sono presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo, come da foglio di presenza conservato agli atti della associazione, dichiara pertanto la presente assemblea validamente costituita ai sensi dello statuto vigente ed idonea a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Su unanime designazione degli intervenuti è chiamato a fungere da segretario il sig. **Chiara Palmacci**

Il Presidente prende la parola per illustrare l'ordine del giorno e fa presente che entro il 31 ottobre 2020 è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore D.Lgs 117/2017; la scadenza era stata fissata al 3 agosto 2019, dall'art.101, c.2, del Decreto Legislativo richiamato, indicato come "Codice del Terzo settore" e poi prorogata fino al 31/10/2020. **L'adeguamento dello statuto è fondamentale per essere iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), requisito previsto dalla legge per usufruire delle agevolazioni fiscali riservate agli Enti del Terzo Settore e per co - progettare con gli enti pubblici le risposte alle istanze sociali.** Lo statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le associazioni di promozione sociale dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di mantenere la tipologia di APS.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione.

L'assemblea dopo ampia discussione all'unanimità

delibera

- 1) di approvare tutte le modifiche dello statuto sociale proposte ed illustrate dal presidente e, nel suo complesso, il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale
- 2) di delegare al Presidente tutti gli adempimenti successivi necessari al perfezionamento del presente atto, autorizzandolo sin d'ora ad apportare le eventuali modifiche che fossero richieste e ritenute necessarie dalle autorità pubbliche competenti per la regolare iscrizione della associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nel settore delle associazioni di promozione sociale.

Null'altro essendovi su cui deliberare e nessuno avendo ulteriormente chiesto la parola la riunione si è chiusa alle ore 19.40, previa lettura approvazione e sottoscrizione del presente verbale

Il segretario
Chiara Palmacci

Chiara Palmacci

Il Presidente
Orizia Bruganelli

Orizia Bruganelli

UFFICIO ENTRATE ROMA 3	N. 2000	3	22-10-2020	REGISTRATO CON LURO	ESB/10	IL DIRIGENTE AREA SERVIZI
------------------------------	---------	---	------------	------------------------	--------	------------------------------

Sede Legale:
Via Georges Sorel, 7 - 00177 Roma
Sede Operativa:
Via Georges Sorel, 1/h - 00177 Roma
Tel./Fax: 06.2588376 - Cell.: 339.2075257
seg.lamaison@gmail.com - www.lamaisononlus.it
IBAN: Poste Italiane IT 79 V 076 0103 2000 0000 1314 072
IBAN: BCC IT 68 K 0832 7032 3700 0000 0034 46
P.IVA: 11614251004
C.F.: 97578710580

Iscrizione: Anagrafe onlus n. 1063
Registro Regionale delle Associazioni
L.R. n. 22 del 01/09/99 - n. B5424
R.U.C. Det. Dirigenziale n° 1040 del 23/03/17

Statuto dell'associazione "La Maison Per la tutela dei diritti e la salute delle persone disabili APS "

Art. 1 DENOMINAZIONE

1. E' costituita l'associazione di volontariato denominata "La Maison **Per la tutela dei diritti e la salute delle persone disabili APS** ", in breve "La Maison APS" qui di seguito detta "Associazione".

2. L'Associazione si configura quale associazione di promozione sociale , ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione, in virtù dell'iscrizione nell'apposito Registro, adotta la qualifica di APS e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 SEDE

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Roma

2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purchè all'interno del medesimo Comune.

3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.

2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo

prevalente delle prestazioni degli associati, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- g) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- h) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale
- i) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- l) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo

equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

m) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

n) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

o) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

p) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

q) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

r) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

s) perseguire attività di solidarietà e assistenza sociale, nell'ambito della tutela e dello sviluppo dei diritti umani e civili dei portatori di disabilità fisica, psichica e mentale e delle loro famiglie;

t) promuovere lo sviluppo affettivo, relazionale, intellettuale, sociale e culturale dei portatori di disabilità, nonché la loro integrazione con soggetti normodotati;

u) realizzare case-famiglia, residenze-protette e ogni altro tipo di struttura abitativa che possa ospitare, anche per lunghi periodi, portatori di disabilità, orfani e appartenenti a famiglie non in condizioni di sostenerli sia per carenze affettive-educative, sia per insufficienza di mezzi economici;

v) raccogliere e pubblicare materiali di valore scientifico concernenti i disabili, i loro problemi e quelli delle loro famiglie;



z) gestire servizi educativi per il tempo libero, il gioco e lo sport dei giovani, nonché per l'inserimento e l'integrazione lavorativa di persone diversamente abili attraverso azioni di sostegno e di collocamento mirato secondo la legge 68/99.

3. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

4. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

5. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 5 Associati

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

2. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il



quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

4. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

5. I soci possono essere: Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci Benemeriti, Soci Operativi. Sono **Soci Fondatori** coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione stessa.

Sono **Soci Ordinari** coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza, pagano le quote annuali, partecipano alle attività poste in essere e contribuiscono alla realizzazione delle finalità del presente Statuto.

Sono **Soci Benemeriti** coloro che volontariamente e fattivamente collaborano alla realizzazione delle finalità del sodalizio anche con generose donazioni finanziarie.

Sono **Soci Operativi** coloro che partecipano alla vita dell'associazione mettendo a disposizione la loro scienza e competenza professionale per lo svolgimento di specifiche attività - espressamente loro affidate dal Consiglio direttivo - che realizzano con la massima diligenza

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

5. Gli associati svolgono in modo personale, spontaneo l'attività per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

6. Gli associati possono stipulare con l'Associazione contratti avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Possono essere rimborsate soltanto le spese

effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

7. Coloro che prestano attività per l'associazione devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 7 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- Decesso;
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 8 Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) Organo di controllo (eventuale).

2 Tutte le cariche associative sono elettive, sono svolte a titolo gratuito e hanno durata triennale; per gli associati che ricoprono cariche è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.

Art. 9 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione

2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purchè in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.

4. In particolare l'Assemblea ha il compito di:

- a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
- d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e l'eventuale Organo di controllo;
- e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
- g) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
- h) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

L'Assemblea ha inoltre il compito di:

- i) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
- j) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.

5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 10 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta

il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo (mail, pec, messaggio whatsapp) ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 11 Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati.

3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione a mezzo mail, o pec o messaggio whatsapp. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- a) eleggere, al proprio interno, il Presidente e il Vice Presidente;
- b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
- c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
- f) indire adunanze, convegni, ecc.;
- g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- i) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
- j) deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell'Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta;
- k) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;
- l) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.

Art. 15 Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente in particolare:

- a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti. Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.

5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 16 Il Segretario ed il Tesoriere

1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

2. Al Segretario compete:

- a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) la redazione dei libri verbali nonché del libro degli associati e del registro dei volontari.

3. Al Tesoriere spetta il compito di:

- a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
- b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art. 17 Organo di Controllo

1. L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017. Il componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

2. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

3. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

Art. 18 Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 19 Risorse economiche

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. n. 117/2017, da:

- quote associative;
- erogazioni liberali di associati e terzi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
- contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- rendite patrimoniali;
- entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 20 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.
3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 21 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 22 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile.

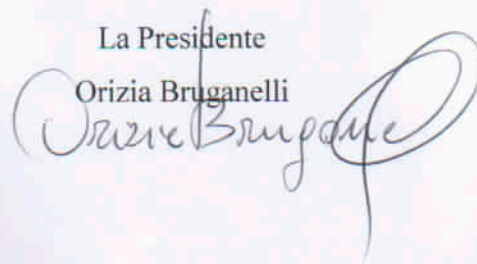
La Segretaria

Chiara Palmacci



La Presidente

Orizia Bruganelli



ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE ONLUS "LA MAISON"
Per la tutela dei diritti e della salute dei portatori di handicap e non

Verbale della prima Assemblea dei Soci Fondatori dell'Associazione denominata
ASSOCIAZIONE ONLUS "LA MAISON".

1) L'anno duemilanove, il giorno 21 del mese di Novembre, alle ore 17.00, in Roma, presso la sede di Via Georges Sorel, 7, i sottoscritti:

- Bruganelli Orizia, nata a Sant'Angelo in Vado (P.U.) il 24/02/1950, pensionata, residente in Roma Via Georges Sorel, 7, C.F.:BRGRZO50B64I287W;
- Greco Sergio, nato a Roma il 02/04/1935, pensionato, residente in Ardea (Roma) Via Colle Romito 114/C, C.F.:GRCSRG35D02H501J;
- Fasciani Alessandro, nato a Roma il 12/06/1974, impiegato, residente in Roma Via Georges Sorel, 7, C.F.:FSCLSN74H12H501G;
- Cavallero Giorgio Cristiano, insegnante, nato a Torino il 11/01/1946, residente in Roma, Via degli Scolopi, 19, C.F.:CVLGGC46A11L219E;
- Cioffi Antonio, pensionato, nato a Roma il 03/09/1942, residente in Frascati (Roma), Via Grotte Maria, 46, C.F.:CFFNTN42P03H501A;
- Merlo Francesca, impiegata, nata a Roma il 27/03/1973, residente in Roma Via Salvador Dalì, 14, C.F.:MRLFNC73C67H501E;
- Borgia Pierluigi, impiegato, nato a Roma il 04/08/1971, residente in Roma Via Salvador Dalì, 14, C.F.:BRGPLG71M04H501S;
- Giura Alessandro, impiegato, nato a Roma il 29/01/1975, residente in Grottaferrata (Roma), Via Enrico Ferri, 42, C.F.:GRILSN75A29H501X;

si sono riuniti in Assemblea con la volontà di costituire un'Associazione senza fini di lucro denominata "LA MAISON", Associazione avente lo scopo di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, svolgendo attività nel settore della assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, istruzione e formazione dei soggetti portatori di handicap e non e delle loro famiglie.

2) L'Associazione avrà la sua sede in Roma, Via Georges Sorel, 7 (00177).

3) La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 Dicembre 2060, salvo anticipato scioglimento o proroga da decidersi con deliberazione dell'Assemblea dei Soci secondo le norme vigenti.

4) L'Associazione sarà disciplinata dalle disposizioni del Codice civile e dalle altre norme vigenti in materia nonché dalle norme risultanti dal presente Atto costitutivo e dallo Statuto, composto di 25 articoli, che costituisce parte integrante del presente Atto al quale viene allegato sotto la lettera "A" previa lettura a tutti i presenti.

5) Il patrimonio sociale sarà costituito da:

- quote associative e contributi volontari dei Soci;
- beni mobili ed immobili che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo;
- eredità, donazioni, lasciti testamentari e legati;
- contributi dello Stato, degli Enti territoriali pubblici e di Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- contributi dei privati;
- introiti derivanti da convenzioni stipulate nel rispetto delle finalità sociali;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- versamenti effettuati dai Soci Fondatori originari;
- versamenti ulteriori effettuati dai Soci Fondatori e da tutti gli altri Soci;
- redditi derivanti dal suo patrimonio;
- introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività.

Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai Soci Fondatori.

Il primo esercizio si chiude il 31 Dicembre del 2010. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno, come da Statuto.

Per il primo anno si determina il contributo associativo in euro 100,00 (cento) per ciascun Socio Fondatore, che vengono versati contestualmente alla firma del presente Atto.

6) Ai sensi degli articoli 12 e 13 dello Statuto i Soci presenti deliberano alla unanimità la nomina dei componenti del Consiglio direttivo e ai sensi degli articoli 13 e 18 dello Statuto affidano gli incarichi come di seguito specificato:

Bruganelli Orizia, pensionata, nata a Sant'Angelo in Vado (P.U.) il 24/02/1950, residente in Roma, Via Georges Sorel, 7, C.F.: BRGRZO50B64I287W; **Presidente**;

Merlo Francesca, impiegata, nata a Roma il 27/03/1973, residente in Roma Via Salvador Dalì, 14, C.F.: MRLFNC73C67H501E; **vice Presidente**;

Greco Sergio, pensionato, nato a Roma il 02/04/1935, residente in Ardea (Roma), Via Colle Romito 114/C, C.F.: GRCSRG35D02H501J; **Segretario-Tesoriere**;

Borgia Pierluigi, impiegato, nato a Roma il 04/08/1971, residente in Roma Via Salvador Dalì, 14, C.F.: BRGPLG71M04H501S; **Consigliere**;

Giura Alessandro, impiegato, nato a Roma il 29/01/1975, residente in Grottaferrata (Roma) Via Enrico Ferri, 42, C.F.: GRILSN75A29H501X; **Consigliere**.

7) Il designato Presidente dell'Associazione provvederà tempestivamente allo svolgimento degli adempimenti di legge, nonché al compimento di tutte le pratiche e le formalità necessarie.

Ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

8) Il Consiglio direttivo così costituito rimarrà in carica fino all'Assemblea dei Soci relativa all'anno 2010.

9) Le spese inerenti alla registrazione del presente Atto saranno a carico dell'Associazione.

Per il presente Atto l'Associazione richiede l'esenzione dall'Imposta di Bollo ed, in generale, il trattamento tributario previsto dal D.Lgs. 460/97.

Null'altro essendovi da deliberare l'Assemblea viene tolta alle ore 20.10, previa lettura stesura del presente Atto.

Letto, firmato e sottoscritto

Roma, 21/11/2009.

Il Presidente

Orizia Bruganelli

Il Segretario

Sergio Greco

Per accettazione di carica nel Consiglio direttivo:

Bruganelli Orizia-----

Merlo Francesca-----

Borgia Pierluigi-----

Giura Alessandro-----

Greco Sergio-----

AGENZIA DELLE ENTRATE

UFFICIO DI ROMA 4

Registrato in data 25 NOV 2009

al n. 10146 serie 3 versate

EURO 168,00 (centosessantotto/00)

Il Dirigente Area Servizi

IL DIRIGENTE AREA SERVIZI

